

*(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)*

1. I gestori dei singoli punti vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, eventuali clausole contrattuali che prevedano forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.

2. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

3. Il comma 8 dell'art.28 del dl 98/2011, come convertito dalla legge n.111 del 2011 è sostituito dal seguente:

*"Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:*

*a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;*

*b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;*

*c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi;*

*d) l'esercizio della vendita di tabacchi;*

*e) è comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita".*

4. Il comma 10 dell'art.28 del dl 98/2011, come convertito dalla legge n.111 del 2011 è sostituito dal seguente: *"Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) c), d) ed e) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività".*

5. Al comma 12 dell'art. 28 del dl 98/2011, come convertito dalla legge n.111 del 2011 sostituire le parole "con le modalità di cui all'art.19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n.57" con le parole "tra le rappresentanze associative dei proprietari e dei gestori più rappresentativi a livello nazionale".

*(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all'ingrosso e attività di distribuzione)*

1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall'Autorità per l'energia ed il gas, dai seguenti soggetti:

a) i gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente costituite;

b) ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.

2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario attuale, che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul totale degli impianti di cui il medesimo soggetto dispone.

4. In caso di disaccordo sull'entità dell'indennizzo di riscatto, decide previo contraddittorio, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito dal comma 1.

6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.